



*ASP Emanuele Brignole
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Genova*

Di seguito le richieste di chiarimenti giunte fino ad oggi (19 ottobre 2020):

“Relativamente alla procedura di cui all’oggetto si richiede:

1. indicazione se sussista un numero C.I.G. (viene richiesto l’inserimento di copia del PassOE nella Documentazione Amministrativa...);

Relativamente al possesso dei requisiti richiesti, si richiede specificatamente:

2. l’aver gestito servizi assistenziali ed infermieristici consecutivamente negli ultimi cinque anni vale come requisito? [...]

3. come sopra riportato, l’esperienza del centro cottura viene richiesto per tutti e cinque gli anni o basta che sia all’interno del quinquennio?

4. il possesso dei requisiti speciali è eventualmente soggetto all’istituto dell’avvalimento?”.

1. I riferimenti al PassOE contenuti nel Bando (art. 7, comma 8, punti A.1 e A.3) devono considerarsi meri refusi.

2. Il requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. h), nel prevedere *“avere gestito negli ultimi cinque anni una struttura socio-sanitaria assistenziale con almeno settanta posti-letto, oppure almeno due con non meno di trentacinque posti-letto cadauna”*, richiede che l’operatore economico abbia gestito un’intera struttura sanitaria per almeno cinque anni consecutivi.

3. Quanto sopra vale anche per il requisito relativo alla gestione del centro cottura di cui all’art. 3, comma 1, lett. h).

4. In merito all’avvalimento, il bando specifica all’art. 3, comma 5, che *“Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale”*.

Ne consegue che l’avvalimento risulta precluso per i requisiti previsti all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), mentre è ammesso per i requisiti previsti all’art. 3, comma 1, lett. c), d), e), f), g), h) e i). In riferimento ai requisiti *sub* lett. c), d), e), f), h) e i), peraltro, trova applicazione l’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“per quanto riguarda i criteri relativi [...] alle esperienze professionali pertinenti, **gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste**”*.

Genova, 19 ottobre 2020

II R.U.P.
Geom. Marco Malfatti